



COMUNE DI PADRIA

AREA SEGRETERIA E AA.GG.

DETERMINAZIONE N. 5 del 04/03/2020

PROPOSTA N. 149 del 04/03/2020

OGGETTO: SUPPORTO ALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI MEDIANTE PERSONALE A SCAVALCO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA L. 311/2004. IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al nr. 426 del 3.02.2020, la dipendente Rag. Boeddu Paola, assegnata ai Servizi Demografici, Segreteria e Protocollo, ha rassegnato le proprie dimissioni a decorrere dal 01/03/2020 (ultimo giorno di servizio: 29/02/2020), motivate dall'assunzione in servizio presso il Comune di Ula Tirso a seguito di Pubblico Concorso:

Rilevato che la menzionata dipendente ha indicato espressamente di volersi avvalere della previsione dell'art. 14-bis, del CCNL del 6.7.1995 in ordine alla facoltà di conservazione del posto per tutta la durata del periodo di prova;

Evidenziato che l'ufficio Servizi Demografici svolge importanti funzioni di competenza statale, di cui il Sindaco è responsabile quale ufficiale di governo;

Rappresentato, al riguardo, che, con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, sono stati convocati i comizi per il giorno di domenica 29 marzo 2020 per lo svolgimento del seguente Referendum Costituzionale "Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019";

Richiamati:

- la Nota di Aggiornamento al DUP 2020-2022, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/12/2019 nonché il programma triennale di fabbisogno di personale in esso contenuto;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24/02/2020, con la quale è stata approvata, con esito negativo, la ricognizione per l'anno 2020, delle situazioni di esubero di personale dell'ente;
- la deliberazione n. 11 del 26/02/2020 con la quale la Giunta Comunale ha preso atto delle dimissioni della menzionata dipendente;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26.02.2020 per il cui tramite è stato approvato l'aggiornamento al Piano Triennale di Fabbisogno del personale 2020/2022 e sono state diramate specifiche direttive alla struttura comunale;

Specificato che, con il prefato aggiornamento al Piano Triennale di Fabbisogno del personale 2020/2022, sono state espressamente previste e autorizzate le seguenti misure:

- scorrimento della graduatoria vigente del Comune di Padria per istruttore amministrativo contabile per la copertura del posto che si è reso vacante dal 01/03/2020 a seguito delle dimissioni della dipendente Paola Boeddu, mediante assunzione a tempo determinato di n. 1

unità operativa di categoria C1, fino a concorrenza del periodo di conservazione del posto della stessa;

- assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità operativa di cat. C1 scaduto il termine di sei mesi dalle dimissioni della Sig.ra Boeddu;
 - richiesta al Comune di Ula Tirso, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, affinché la dipendente Paola Boeddu sia autorizzata a prestare attività lavorativa nel Comune di Padria;
 - attuazione delle misure di cui sopra nel rispetto del tetto di spesa per assunzioni a tempo determinato ammissibile il corrente anno, entro il massimale complessivo della spesa per il personale;

Ricordato che, con propria determinazione n. 3 del 26/02/2020:

- è stata disposta, in adempimento della deliberazione giunta n. 12 del 26/02/2020, l'assunzione a tempo parziale e determinato, da inserire nei Servizi Demografici, Segreteria e Protocollo, del Sig. Budroni Cristian, risultato secondo nella graduatoria di merito del Concorso pubblico per titoli ed esami per istruttore amministrativo contabile Cat. C, approvata con propria determinazione n. 22 del 16/12/2019, con decorrenza dal 02/03/2020;
- è stata attivata la presentazione al Comune di Ula Tirso, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, di apposita richiesta affinché si autorizzi la dipendente Paola Boeddu a prestare attività lavorativa nel Comune di Padria per n. 6 ore settimanali per n. 3 mesi, prorogabili, a decorrere dal mese di marzo 2020.

Considerato che il Comune di Ula Tirso, con nota acquisita al Ns. prot. n. 877 in data 04/03/2020, ha dato riscontro alla prefata richiesta con esito positivo, di fatto autorizzando la Sig.ra Boeddu Paola a svolgere attività lavorativa presso il Comune di Padria, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 a partire dal mese di marzo, per n. 6 ore settimanali, in orario che non pregiudichi il normale lavoro presso l'ente autorizzante;

Ravvisato, pertanto, che, in attuazione a quanto previsto nel Piano Triennale di fabbisogno del personale e al fine di superare le criticità organizzative sorte a seguito delle dimissioni della Rag. Paola Boeddu, sussistono le condizioni per procedere all'utilizzo dell'attività lavorativa di personale esterno mediante il c.d.istituto di "scavalco di eccedenza", disciplinato dall'art. 1, comma 557, della L. 311/2004;

Tenuto conto dell'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016, D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017 (decreto Enti locali);

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile avvengono "*soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale... Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato...*"
- secondo l'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015: salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale

o superiore a 0,5; nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione; per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato; sono esclusi stagionali e sostituzioni di personale assente.

- il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 ha attuato la previsione normativa, prevedendo (art. 50, comma 4) che le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono:
 - a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
 - b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
 - c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
 - d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;
 - e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;
 - f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;
 - g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
 - h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione;

Tenuto presente che:

- a termini dell'art. art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010, per le assunzioni di personale a tempo determinato deve essere rispettato il limite del 100% della spesa sostenuta nel 2009 per assunzioni con contratto di lavoro flessibile, per gli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale (altrimenti: 50% della spesa sostenuta nel 2009);
- sulla base di tali presupposti, la sezione autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 1/2017, successivamente ribadita con la n. 15/2018, ha enunciato il seguente principio di diritto, al quale devono conformarsi tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213: *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”*.

Accertato che;

- la spesa sostenuta nel 2009 per il personale a tempo determinato ammonta ad € 19.643,74, esclusa la spesa per le assunzioni di operai adibiti ai cantieri comunali;
- la somma necessaria per il pagamento delle competenze stipendiali e dei relativi oneri del Sig. Budroni, Cat. C, posizione economica C1, per n. 6 mesi, assunto con decorrenza dal 02/03/2020, per 30 ore settimanali, ammonta ad € 12.589,70;

- la somma necessaria per il pagamento del compenso alla Rag. Paola Boeddu, cat. C, posizione economica C1, per n. 6 ore settimanali, per n. 6 mesi, è stato calcolato nell'importo di ad € 2.523,24;

Atteso che, prima di procedere a nuove assunzioni, è necessario rispettare i seguenti adempimenti:

- approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale (art. 91 del Dlgs 267/2000; art. 6 del Dlgs n. 165/2011)
- conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali (art.9, comma 1, legge n. 243/2012);
- adozione dei piani triennali di azioni positive (art. 48 del Dlgs 198/2006);
- adozione, entro il 31 gennaio di ogni anno, del Piano della Performance (art. 10 del Dlgs 150/2009; art. 169, comma 3-bis, del Dlgs n. 267/2000);
- rispetto del tetto di spesa di personale riferito all'anno 2008 (art. 1, comma 562, della legge 296/2006; art. 1, comma 762 della legge 208/2015);
- rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconto, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla BDAP (art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016);
- mancata certificazione di un credito su istanza del creditore (art. 9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008);

Rimarcato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24/02/2020, è stata approvata, con esito negativo, la ricognizione per l'anno 2020, delle situazioni di esubero di personale dell'ente;
- con l'assunzione del Sig. Budroni e lo scavalco di eccedenza della RAg. Boeddu sono rispettati i vincoli di spesa del personale di cui all'art. 1 comma 562 della L. 296/2006, nonché i contingenti assunzionali di cui all'art. 1, comma 762, della Legge 208/2015;
- è stato approvato, in data 28/12/2019, il bilancio di previsione 2020/2022 e la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 contenente il piano triennale dei fabbisogni del personale e il Piano Triennale delle Azioni Positive;
- è stato approvato il rendiconto di gestione 2018 ed è stata deliberata dal Consiglio Comunale la non predisposizione del bilancio consolidato con decorrenza dal 2017;
- il Comune di Padria non è un ente in stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;
- per effetto dell'art. 1, comma 823, della Legge n. 145/2018 "Legge di Bilancio 2019", cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 (disposizioni in materia di vincoli di finanza pubblica – pareggio di bilancio);
- è stato adottato, entro il 31 gennaio di ogni anno, del Piano della Performance (art. 10 del Dlgs 150/2009; art. 169, comma 3-bis, del Dlgs n. 267/2000);
- il bilancio di previsione 2020/2022, il rendiconto di gestione 2018 e la deliberazione di non predisposizione del bilancio consolidato per l'anno 2017 sono stati trasmessi nei termini e con esito positivo alla BDAP;
- non risultano istanze di certificazione di crediti non evase ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008);

- con nota acquisita al protocollo in data 25/01/2020, la Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato a questo Comune che non trovano più applicazione nei confronti degli enti i divieti disposti dall'art. 1, comma 508, della L. 232/2016, in quanto superati grazie all'art. 1, comma 823, della Legge 145/2018;

Ritenuto che, sulla base delle verifiche effettuate unitamente al Responsabile del Servizio Bilancio, sussistono le condizioni per procedere all'attivazione dell'istituto c.d. "cavalco di eccedenza", ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, in favore della Rag. Boeddu;

Visti:

- il DUP 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/12/2019;
- il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/12/2019;
- il Piano per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 27/01/2020;
- il PEG unitamente al Piano degli Obiettivi e delle Performance per l'anno 2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 27/01/2020;
- il Dlgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. ed il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2;

Avuto riguardo al Decreto del Sindaco n. 11 del 19/10/2017 relativo all'attribuzione della responsabilità del Servizio Gestione Giuridica del Personale al sottoscritto ed accertata la propria competenza ad emanare il presente atto;

Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e, conseguentemente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;

Ravvisata la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

Ritenuto di procedere per le finalità in oggetto, in ottemperanza alle direttive della Giunta Comunale stabilite con deliberazione n. 12 del 26/02/2020;

DETERMINA

- 1. Di approvare** le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo che qui si intendono integralmente richiamate e trasposte;
- 2. Di procedere**, in adempimento della deliberazione giuntale n. 12 del 26/02/2020, all'attivazione del c.d "istituto dello scavalco di eccedenza", ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 per l'utilizzo dell'attività lavorativa della Rag. Boeddu Paola presso questo Ente per n. 6 ore settimanali, per n. 3 mesi prorogabili, con decorrenza da 7 marzo 2020;
- 3. Di precisare** che il Comune di Ula Tirso ha autorizzato la propria dipendente Paola Boeddu a svolgere attività lavorativa presso il Comune di Padria, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 a partire dal mese di marzo, per n. 6 ore settimanali, in orario che non pregiudichi il normale lavoro presso l'ente stesso, come da nota acquisita al protocollo di questo Comune n. 877 in data 04/03/2020;
- 4. Di dare atto** che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24/02/2020, è stata approvata, con esito negativo, la ricognizione per l'anno 2020, delle situazioni di esubero di personale dell'ente;
 - con l'assunzione del Sig. Budroni e l'utilizzo dello scavalco di eccedenza della Rag. Boeddu sono rispettati i vincoli di spesa del personale di cui all'art. 1 comma 562 della L. 296/2006, nonché i contingenti assunzionali di cui all'art. 1, comma 762, della Legge 208/2015;
 - è stato approvato, in data 28/12/2019, il bilancio di previsione 2020/2022 e la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 contenente il Piano triennale dei fabbisogni del personale e il Piano Triennale delle Azioni positive;
 - è stato approvato il rendiconto di gestione 2018 ed è stata deliberata dal Consiglio Comunale la non predisposizione del bilancio consolidato con decorrenza dal 2017;
 - il Comune di Padria non è un ente in stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;
 - per effetto dell'art. 1, comma 823, della Legge n. 145/2018 "Legge di Bilancio 2019", cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 (disposizioni in materia di vincoli di finanza pubblica – pareggio di bilancio);
 - è stato adottato, entro il 31 gennaio di ogni anno, del Piano della Performance (art. 10 del Dlgs 150/2009; art. 169, comma 3-bis, del Dlgs n. 267/2000);
 - il bilancio di previsione 2020/2022, il rendiconto di gestione 2018 e la deliberazione di non predisposizione del bilancio consolidato per l'anno 2017 sono stati trasmessi nei termini, con esito positivo, alla BDAP;
 - non risultano istanze di certificazione di crediti non evase ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008);
 - con nota acquisita al protocollo in data 25/01/2020, la Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato a questo Comune che non trovano più applicazione nei confronti degli enti i divieti disposti dall'art. 1, comma 508, della L. 232/2016, in quanto superati grazie all'art. 1, comma 823, della Legge 145/2018;
- 5. Di impegnare**, per l'effetto, le seguenti somme a valere sul Bilancio di Previsione 2020/2022 competenza 2020, Missione 01 Programma 07, per il periodo marzo-maggio 2020:
- € 890,00 al cap. 1730.1, in favore della Rag. Boeddu per competenze stipendiali;
 - € 297,00 cap. 1731.1 per oneri previdenziali;
 - € 76,00 al cap. cap. 1716.1 per IRAP;
- 6. Di disporre** che la liquidazione delle somme spettanti alla Rag. Boeddu avvenga con periodicità mensile sulla base delle ore effettivamente prestate.

Il Segretario Comunale

Dr. Antonino Puledda

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 149 del 04/03/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **DR. PULEDDA ANTONINO** in data **04/03/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 c. 7, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 149 del 04/03/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ARCA MARIANGELA** il **04/03/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 160

Il 05/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **122 del 04/03/2020** con oggetto

SUPPORTO ALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI MEDIANTE PERSONALE A SCAVALCO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA L. 311/2004. IMPEGNO DI SPESA

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA ARCA MARIANGELA** il **05/03/2020**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 122 del 04/03/2020